

RAFFRONTO  
DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE  
CON IL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

## ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una Commissione composta da otto senatori e otto deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da due magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da due avvocati, designati dal Consiglio nazionale forense, da quattro membri, di cui uno appartenente al Consiglio di Stato, uno alla Corte dei conti e uno all'Avvocatura dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da tre membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria che sarà costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 2.

Il nuovo codice di procedura penale deve essere informato ai seguenti principî e criteri direttivi:

- 1) adeguamento ai principî risultanti dalla Costituzione;
- 2) adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo  
e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio;
- 3) adozione di norme idonee a garantire un maggiore rispetto ed una migliore disciplina del principio di oralità;

## ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari in materie giuridiche nelle università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato.

*Identico.*

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 2.

Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;
- 2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio;
- 3) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento;
- 4) adozione del metodo orale;

4) attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e revisione della disciplina delle sanatorie;

5) adozione, di regola, di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

6) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;

7) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

8) pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

9) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

10) previsione dell'ammissibilità di concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti numeri 8) e 9);

11) vincolo del giudice civile adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

12) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato;

5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;

6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) *identico*;

10) *identico*;

11) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9) e 10);

12) *identico*;

13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

14) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;

13) obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona indiziata; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva, qualora vi sia fondato sospetto di fuga,

con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dall'avvenuta esecuzione di esso;

14) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria;

15) ampliamento del giudizio direttissimo, mediante l'estensione a tutti i casi nei quali non ricorra la necessità di indagini istruttorie;

16) unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore;

17) fuori dei casi di giudizio direttissimo, obbligo del pubblico ministero, appena formulata l'imputazione, di richiedere subito l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

18) diritto di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore, da parte dell'interessato;

19) attribuzione al pubblico ministero della facoltà di compiere indagini preliminari, limitatamente all'esigenza della formulazione della imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

.

15) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;

16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le ventiquattro ore;

18) *identico*;

19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

20) attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento;

21) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

22) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

23) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente alla esigenza della formulazione della imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

20) attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri);

21) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

22) determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

23) intervento della difesa negli esperimenti giudiziari, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni;

24) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali;

24) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;

25) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

26) *identico*;

27) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

28) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

29) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

30) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire o di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

25) facoltà del pubblico ministero di assistere agli atti d'istruzione, nonché facoltà dello stesso pubblico ministero, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità;

26) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

27) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;

28) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore ne dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga la sezione istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa;

29) adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze;

30) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni;

32) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;

*(Assorbito dal punto 30).*

33) *identico;*

34) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile; previsione che in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento il giudice è rimesso al giudice competente per il dibattimento;

35) *identico;*

36) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno;

37) previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato;

38) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

39) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;

31) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori e degli atti di polizia giudiziaria, contenenti dichiarazioni, ai casi di irripetibilità dell'atto;

32) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

33) ammissibilità dell'assunzione nel procedimento di appello di prove richieste, ma non assunte, nel procedimento di primo grado;

34) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente;

35) revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali;

36) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

37) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principî sopra enunciati.

#### ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

40) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 30) e, degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;

41) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

42) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

43) *identico*;

44) ammissibilità dell'assunzione, nel dibattimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento;

45) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento;

46) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

47) *identico*;

48) riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione;

49) *identico*.

### ART. 3.

*Identico.*

## ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

## ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

## ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1966 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernenti oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

*Identico.*